

Comune di Palù del Fersina

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI
FRASSILONGO — COMUNE DI VIGNOLA FALESINA—COMUNE DI PERGINE
VALSUGANA*

Codice fiscale e Partita IVA 00272300229
www.paludelfersina.tn.it

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Palù del Fersina

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 35 del 29 dicembre 2021

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. L'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, dispone che gli Enti locali della Provincia di Trento provvedano con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla cognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla cognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale. Si ritiene invece necessario procedere alla relazione annuale in ordine allo stato di avanzamento dell'eventuale programma di razionalizzazione adottato.

Gli obiettivi sotτesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale è più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto **vincolo di scopo**.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività."

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato." Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre deve essere pubblicato sul sito internet comunale all'interno della sub sezione "Amministrazione trasparente".

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile evidenziare che in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016, nella presente analisi sono rilevate anche le partecipazione del Comune di Palù del Fersina in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Palù del Fersina, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm. ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire dal loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune alla data del 31 dicembre 2020 una prospettazione diacronica delle cognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

LE RICOGNIZIONI E RAZIONALIZZAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E ANDAMENTO DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Già con la Legge n. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in

tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Con atto Sindacale del 30.03 .2015 n. 992, il Comune di Palù del Fersina ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredata della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale.

Con delibera del Consiglio comunale n. n. 17 del 25.03.2015 si è:

-acquistato n. 1000 azioni della Soc. Trentino Mobilità S.p.a. con sede in Trento, a fronte di una spesa totale di € 5.000,00.- in modo da consentire la partecipazione del Comune di Palù del Fersina alla società in parola.

-dato atto che il servizio pubblico di parcheggio viene riconosciuto quale servizio pubblico locale e che pertanto l'acquisto di azioni di cui trattasi è consentito dalla vigente normativa in materia.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Nuova Panarotta S.p.a, Macello Pubblico Alta Valsugana srl.

In data 01.04.2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione, pubblicati sul sito web istituzionale, conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.

successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.

Con delibera consigliare n. 28 del 27.09.2017 si è :

-approvata 1a revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2016, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-dismesso, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;

-proceduto alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso;

-trasmesso copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. .;

-comunicato l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24 del decreto correttivo;

-inviato copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P;

Con delibera del consiglio comunale n. 24 del 20 dicembre 2018 si è :

-approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-comunicato l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo;

-inviato copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

Con deliberazione del Giunta comunale n. 55 del 30.12.2020 si è :

-preso atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla ricognizione delle

partecipazioni societarie cadenza triennale, conferendo quindi carattere facoltativo, per gli Enti della Provincia di Trento, all'aggiornamento annuale, entro il termine del 31 dicembre 2020;

-esercitata la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere ad approvare la relazione anno 2020, in merito allo stato di attuazione del programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018;

-approvata la relazione anno 2020 in merito allo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Pergine Valsugana di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-trasmessa copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto soprarichiamato;

-trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti;

In base all'analisi effettuata sono state individuate le seguenti partecipazioni societarie da mantenere:

Partecipazioni dirette

- AMNU S.p.a.;
- TRENTO MOBILITA' S.p.a.;
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Soc. Coop.;
- TRENTO RISCOSSIONI S.p.a.;
- INFORMATICA TRENTEINA S.p.a.: nel provvedimento di razionalizzazione si era precisato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 è stato approvato il "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018" nel quale era prevista la fusione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.. Con atto notarile del 22.11.2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina da tale fusione è stata costituita Trentino Digitale S.p.A. che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018 ed è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentino S.p.A. ;

Partecipazioni indirette

- CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSOTILE a r.l.;
- CAR SHARING TRENTO Soc. Coop.

Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

- non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l., in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01591960222	AMNU S.p.A.	1997	0,198	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_2	01606150223	TRENTO MOBILITA' S.p.A.	1998	0,07	gestione parcheggi a pagamento, bike sharing

Dir_3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_4	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	0,1858	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_5	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	1983	0,0016	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	2013	TRENTINO DIGITALE S.p.A. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	12,5 attraverso Trentino Digitale S.p.A. 12,5 attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.	0,00002 attraverso Trentino Digitale S.p.A. 0,000232 attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale
Ind_2	02130300227	CAR SHARING TRENTO Soc. Coop.	2009	TRENTINO MOBILITÀ S.p.A.	12,812 attraverso Trentino Mobilità S.p.A.	0,00008968 attraverso Trentino Mobilità S.p.A.	noleggio di veicoli senza conducente (servizio di car sharing)
Ind_3	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC	1900	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ SOC. COOP.	0,04578	0,0002472	azienda di credito
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOC. COOP.	0,046 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,000248 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	distribuzione di energia elettrica
Ind_15	00110640224	FEDERAZIONE TRENTE DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOC. COOP.	0,139 attraverso Consorzio dei comuni trentini Soc. Coop.	0,000751 attraverso Consorzio dei comuni trentini Soc. Coop.	servizi a sostegno delle imprese

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “*enti strumentali di diritto pubblico e privato*”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:

- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Di conseguenza si rimanda a quanto dettagliato negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sub voce “Amministrazione Trasparente” ove vengono descritte le funzioni e le attività dagli stessi svolte,

potendo conseguentemente constatare che di fatto non vi sono sovrapposizioni o analogie tra quanto svolto dalle società del Comune e dai suoi enti strumentali.

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per "fatturato" si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile, conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR, per quanto riguarda le società con attività produttive di beni e servizi. Per le società con attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding) ai fini del fatturato sono state considerate le voci A1, A5, C15, C16, C17 bis, D18a del conto economico ex art. 2425 del codice civile, mentre per le società con attività finanziarie si è fatto riferimento agli interessi attivi e proventi assimilati oltre alle commissioni attive del conto economico in accordo con quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 31 luglio 1992 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005;
- per quanto concerne il dato relativo al controllo, si specifica che nelle schede di analisi delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, è stato indicato "SI" sia nel caso di controllo solitario che di controllo congiunto.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AMNU S.p.A.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura	
SI	SI	NO	NO	
01591960222	AMNU S.p.A.	1997	0,198	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali

AMNU S.p.A. è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.A. gestisce per conto del Comune non solo l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa) ma anche il servizio di spazzamento stradale. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 15 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unico per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.A. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 19.12.2019 è stata approvata la convenzione per l'esercizio associato della governance di AMNU S.p.A..

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello

Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	61,93
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	2.934.481,00
Compensi amministratori	28.320,00
Compensi componenti organo di controllo	15.080,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	447.572,00
2019	258.626,00
2018	304.883,00
2017	426.926,00
2016	245.003,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	8.931.664,00	8.594.393,00	337.271,00	63.474,00
2019	8.659.409,00	8.296.921,00	362.488,00	46.274,00
2018	8.607.619,00	8.279.053,00	328.566,00	40.145,00
FATTURATO MEDIO		8.732.897,33		

* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2018 e per il 2019 a recupero accise su carburante per autotrazione, stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi;

- per il 2020 a recupero accise su carburante per autotrazione, stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi ed a contributi per interventi emergenziali per un importo di euro 13.297,00.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto AMNU S.p.A. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre al servizio di spazzamento stradale e di gestione dei servizi cimiteriali e funebri; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Si dà atto che la fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., da realizzarsi entro il 31 dicembre 2021, rientra in un'ottica generale di efficienza, efficacia ed economicità.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Si dà atto che la Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce esplicitamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci. Successivamente in data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale con deliberazione n 21 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno prevedere misure di razionalizzazione da realizzarsi tramite fusione della società per incorporazione in altra società (STET S.p.A.) entro il 01.01.2022 da cui deriverà la società denominata AmAmbiente S.p.A.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO MOBILITA' S.p.A.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01606150223	TRENTINO MOBILITA' S.p.A.	1998	0,07	gestione parcheggi a pagamento, bike sharing

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, quale impresa *in house* investita della missione, coerente con il vigente ordinamento, di produrre un servizio di interesse generale e beni o servizi strumentali agli enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, ha per oggetto:

- la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;
- la progettazione e/o la installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la commercializzazione e la gestione di parcheggi, autorimesse, autosilos ed immobili in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
- l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;
- lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o del pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;
- la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzativi nei confronti di Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi, rivolti all'impiego dei mezzi di trasporto, quali ad esempio il rilascio di permessi o altri titoli di sosta o di viaggio;
- la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad analizzare e risolvere le problematiche riguardanti la mobilità di persone e merci e in generale l'utilizzo delle aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei cittadini, comprese la raccolta e la elaborazione di dati utili al monitoraggio e alla analisi dei flussi di traffico viario, dell'utilizzo dei parcheggi, delle aree di sosta e di qualsiasi altro servizio di trasporto;
- lo svolgimento di attività nel settore della logistica integrata urbana e la distribuzione di merci;
- l'educazione e la promozione all'uso corretto e funzionale dei veicoli, dei servizi di trasporto pubblici e privati, dei parcheggi e dei relativi impianti e sistemi tecnologici;
- ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali compatibili con l'oggetto sociale.

Essa inoltre gestisce il prestito gratuito di biciclette (Bike Sharing).

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25.03.2007 ha approvato l'acquisizione di n. 1000 azioni di Trentino Mobilità S.p.A. da A.C.I. – Trentino ed ha contestualmente istituito il servizio pubblico di parcheggio a pagamento affidandolo alla società medesima.

Con successiva deliberazione n. 18 del 25.03.2007 è stato rinnovato l'affidamento del servizio a Trentino Mobilità S.p.A. secondo il modello in house providing. Con deliberazione consiliare n. 17 del 24.09.2018 è stata affidata alla società Trentino Mobilità S.p.A., la gestione del servizio della sosta a pagamento per un ulteriore quinquennio.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.12.2017 è stato modificato lo Statuto di Trentino Mobilità S.p.A. al fine di ricomprendere nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore della logistica integrata urbana e la distribuzione di merci, in quanto la società sarà il soggetto attuatore per conto del Comune di Trento degli interventi previsti dal Progetto europeo Stardust nel settore della logistica urbana delle merci.

Trentino Mobilità S.p.A. è una società posseduta per circa l'86% da Comuni, le rimanenti azioni sono in proprietà dell'Automobile Club di Trento, che è riconosciuto, ai sensi dell'allegato IV della L. 20.03.1975, n. 70, avente ad oggetto *"Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"*, quale Ente preposto a servizi di pubblico interesse.

I bilanci degli ultimi esercizi dimostrano dei risultati positivi, Trentino Mobilità S.p.A. distribuisce annualmente utili ai propri soci.

In base a quanto disposto dal contratto di servizio inoltre Trentino Mobilità S.p.A. versa un canone di concessione annuo ed una quota delle entrate derivanti dalla gestione della sosta a pagamento.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	636.289,00
Compensi amministratori	21.470,00
Compensi componenti organo di controllo	17.368,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	417.120,00
2019	444.984,00
2018	428.357,00
2017	456.558,00
2016	555.609,00

Importi in euro

FATTURATO	Voce A1) "Ricavi	Voce A5) "Altri	di cui Contributi
------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

		delle vendite e delle prestazioni” del conto economico	ricavi e proventi” del conto economico	in conto esercizio *
2020	3.544.106,00	3.393.866,00	150.240,00	79.127,00
2019	4.518.177,00	4.470.499,00	47.678,00	0,00
2018	4.332.459,00	4.289.207,00	43.252,00	0,00
FATTURATO MEDIO	4.131.580,66			

* I contributi in conto esercizio per il 2020 sono relativi a contributi e crediti di imposta percepiti in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Si ritiene che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in quanto i servizi pubblici di gestione della sosta forniti da Trentino Mobilità S.p.A. rientrano a pieno titolo nell'alveo dei “servizi di interesse economico generale” così come definiti dall'art. 2 dello stesso Testo Unico.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 4, comma 4 la produzione di un servizio di interesse generale può assurgere a oggetto sociale esclusivo delle società in house.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento, la società è controllata dal Comune di Trento, il quale detiene l'82,26% delle azioni. Il Comune di Trento con nota prot. 33412 di data 08.02.2021 ha trasmesso alla società, come gli anni precedenti, gli indirizzi cui deve conformarsi in applicazione del Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20.9.2012 tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, per quanto attiene al conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione la società deve rispettare principi ed obblighi desumibili dalle nuove linee di indirizzo contenute nell'allegato F del regolamento organico generale del personale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento n. 151 di data 22.11.2017; per quanto attiene al personale la società può procedere a nuove assunzioni solo previa autorizzazione dei Comuni soci (per il tramite del Comune di Trento); sono comunque autorizzate le assunzioni di personale a tempo determinato assunto per coprire temporanee assenze legate a ferie e congedi vari.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune (0,54%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (185 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società in house providing delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci possono avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	26
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	1.655.714,00
Compensi amministratori	95.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.928,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	522.342,00
2019	436.279,00
2018	383.476,00
2017	339.479,00
2016	380.756,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	3.885.376,00	1.602.127,00	2.283.249,00	2.253.355,00	
2019	4.240.546,00	1.705.201,00	2.535.345,00	2.512.660,00	
2018	3.906.831,00	1.517.548,00	2.389.283,00	2.387.945,00	
FATTURATO MEDIO		4.010.917,67			

* dato non disponibile

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione diretta	% Quota di partecipazione indiretta	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	0,1858	0,00000,308 tramite AMNU S.p.A. che detiene lo 0,002% della società	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

La società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita per l'affido da parte della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi enti strumentali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3,

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio, delle seguenti attività:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
- b) riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27.12.2017 e successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 11.11.2020 è stata affidata alla società fino al 2022 l'attività della riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.07.2020 è stata approvata la convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A..

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	48
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	2.138.166,00
Compensi amministratori	68.074,00
Compensi componenti organo di controllo	29.100,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	405.244,00
2019	368.974,00
2018	482.739,00
2017	235.574,00
2016	315.900,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	5.221.703,00		3.706.693,00	1.515.010,00	0,00
2019	6.661.412,00		4.205.939,00	2.455.473,00	0,00
2018	5.727.647,00		4.011.014,00	1.716.633,00	0,00
FATTURATO MEDIO		5.870.254,00			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. n. 27/2010, dispone esplicitamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. n. 1/2005

Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. n. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. n. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. n. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. n. 1/2005)

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salvo la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare, con tutti gli atti necessari, la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016" che prevedeva l'aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stata adottata la "Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresentava la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionale con i Comuni, per poi procedere, a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 514/2019 si è adottato il Programma triennale per la razionalizzazione e il riassetto delle società provinciali 2018-2020, confermando i contenuti del Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016, proponendo alcuni aggiustamenti temporali, coerenti con quanto già realizzato e con le direttive già impartite.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2019/2020 è stato approvato il Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 nel quale, per quanto riguarda il polo della liquidità, si è stabilito che, presentando l'operazione di aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. significativi elementi di complessità realizzativa superiori agli attesi vantaggi economici e operativi, l'indirizzo è di non proseguire nell'attuazione dell'obiettivo, facendo comunque salve eventuali future valutazioni concernenti i mutamenti al vigente quadro normativo.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, come peraltro previsto nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO DIGITALE S.p.A.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	1983	0,0016	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e dei soggetti individuati da altre leggi provinciali, in particolare l'attività inherente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici e di telecomunicazioni;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Il Comune detiene lo 0,0016% del capitale sociale nella società Trentino Digitale S.p.A. (costituita dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.); essa dal 1° dicembre 2018 è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentina S.p.A..

Il Comune si avvale di Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.), per i propri servizi informatici e telematici.

Con deliberazione consiliare n19 di data 12.08.2011 valutate le ragioni di convenienza tecnico-economica, aveva approvato la convenzione per la “governance” di Informatica Trentina S.p.A., acquisendo a titolo gratuito n. 57,00 azioni; successivamente a seguito della riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542, nel corso del 2018 è stata effettuata l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., costituendo la nuova Società Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018. I nuovi titoli azionari acquisiti a titolo gratuito in “sostituzione” della precedente partecipazione in Informatica Trentina S.p.A. sono confermati in n. 57,00 azioni al valore nominale di 1 Euro cadauna.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.07.2020 è stata approvata la convenzione per la governance di Trentino Digitale S.p.A..

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	297
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	17.948.955,00
Compensi amministratori	122.903,00
Compensi componenti organo di controllo	54.340,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	988.853,00
2019	1.191.222,00
2018	1.595.918,00
2017	892.950,00
2016	216.007,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico	Voce A5) “Altri ricavi e proventi” del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	58.414.007,00	52.802.466,00	5.611.541,00	5.132.844,00
2019	55.804.785,00	49.684.933,00	6.119.852,00	5.091.398,00
2018	61.119.834,00	54.804.364,00	6.315.470,00	5.286.296,00
FATTURATO MEDIO		58.446.208,67		

* I contributi in conto esercizio sono relativi per la maggior parte a contributi erogati dalla PAT in relazione al progetto di realizzazione delle infrastrutture in Banda larga dislocate sul territorio trentino e al progetto di realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica alle zone industriali.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Trentino Digitale S.p.A. (nata dall'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.), quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguitamento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltra data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Trentino Digitale S.p.A. non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salvo la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Digitale S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che a seguito della riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542, nel corso del 2018 è stata effettuata l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., costituendo la nuova Società Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018.

Nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è previsto che, entro il 31 marzo 2021, venga creato un nucleo tecnico di valutazione e coordinamento per il settore ICT/TLC, si provveda ad elaborare ed avviare un piano di accrescimento delle competenze digitali e si riorganizzi la società di Trentino Digitale S.p.A., fissando la data del 30 settembre 2021 per la verifica dell'impatto anche in relazione al tema dello schema organizzativo meglio rispondente a coprire nel breve e nel medio periodo il fabbisogno pubblico di informatica e telecomunicazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, come peraltro previsto nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta

Partecipazione di controllo		Società in house	
SI		SI	
02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	2015	TRENTINO DIGITALE S.p.A. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente divenuta operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016, con la funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il Comune di Pergine Valsugana alla data del 31.12.2020 deteneva complessivamente lo 0,03478% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite Trentino Digitale S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A..

Il programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 514 del 12 aprile 2019, ha previsto la nomina di una Commissione tecnica per la valutazione dell'assetto delle partecipazioni provinciali a seguito delle riorganizzazioni intraprese in precedenza; tale Commissione ha valutato anche l'opportunità del mantenimento, soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi. Successivamente, valutando le considerazioni della Commissione tecnica, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2019 del 04.12.2020 ha approvato il programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, nel quale è prevista la chiusura del Centro Servizi Condivisi.

L'Assemblea straordinaria della società in data 21.12.2020 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa e in data 01.07.2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	10.000,00
Compensi componenti organo di controllo	4.000,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	329.908,00		329.824,00	84,00	0,00
2019	640.824,00		640.282,00	542,00	0,00
2018	904.490,00		904.490,00	0,00	0,00
FATTURATO MEDIO		625.074,00			

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolgeva le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori. L'inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro

svolgeva la funzione a titolo gratuito, non rappresentava pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolgeva al 31.12.2020 attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

Esito della valutazione e azioni previste

La partecipazione non è più detenuta in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 a seguito di scioglimento e liquidazione.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CAR SHARING TRENTO SOC. COOP.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02130300227	CAR SHARING TRENTO SOC. COOP.	2009	TRENTINO MOBILITÀ S.p.A.	12,812	0,000089684	noleggio di veicoli senza conducente (servizio di car sharing)

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società, che promuove l'utilizzo condiviso dell'automezzo, con la finalità di decongestionare il traffico nei centri urbani, è stata costituita nel 2009 per iniziativa di Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Mobilità S.p.A., Cooperativa Car Sharing BZ e Associazione Trentino Arcobaleno.

Attualmente la società dispone di un'intera flotta di auto collocate nei punti strategici delle città dove è stato attivato il servizio: Trento, Rovereto e Riva del Garda. Nella stagione turistica il servizio è attivo anche nelle valli del Trentino.

Il Comune al 31.12.2020 deteneva complessivamente lo 0,000089684 % della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite Trentino Mobilità S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A.;

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	12.458,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	-22.911,00
2019	10.398,00
2018	-2.893,00
2017	-13.243,00
2016	-1.208,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	86.851,00	84.645,00	2.206,00	2.000,00
2019	171.110,00	150.553,00	20.557,00	0,00
2018	151.249,00	149.328,00	1.921,00	0,00
FATTURATO MEDIO		136.403,33		

* I contributi in conto esercizio del 2020 sono relativi a contributi a fondo perduto Covid-19.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; la modalità di spostamento attraverso il car sharing è coerente con il principio ispiratore del Piano urbano della mobilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 12/2015, nel quale essa è contemplata.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori, tuttavia si evidenzia che gli amministratori non ricevono compensi.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a 250.000,00 euro; tuttavia data la particolarità della cooperativa in esame, la sua mission e la sua snellezza operativa è considerato che nell'ultimo esercizio la riduzione dei ricavi è stata determinata dal calo degli utilizzi a seguito delle generalizzate misure di smart working e di divieto di riunioni, oltre che delle periodiche limitazioni di tutti gli spostamenti, si ritiene ciò non osti al mantenimento.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in quattro degli ultimi cinque esercizi; si sottolinea comunque che essa è stata costituita per la gestione del servizio di interesse generale di car sharing. In merito si evidenzia inoltre che nell'esercizio 2020 l'attività aziendale ha subito un impatto notevole, dovuto alla pandemia da coronavirus Covid-19 che ha coinvolto in maniera pesante il settore dei trasporti, viste le limitazioni alla

mobilità delle persone imposte a livello nazionale e locale, che ha determinato sia una notevole diminuzione dei ricavi che un incremento dell'incidenza dei costi fissi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Trattasi di partecipazione indiretta tramite Trentino Mobilità S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A., le cui partecipazioni sono esigue (rispettivamente 0,52% e 0,002947) e pertanto si rinvia all'ultimo piano di revisione ordinaria del Comune di Trento che detiene l'82,26% delle azioni di Trentino Mobilità S.p.A.. Al riguardo, il predetto piano del Comune di Trento adottato con delibera n. 169 del 13.12.2018 conferma le valutazioni e le considerazioni espresse in sede di adozione della revisione straordinaria del 2017, dando atto che il car sharing è una modalità di spostamento assolutamente coerente con il principio ispiratore del Piano urbano della mobilità, nel quale essa è contemplata, che è quello di perseguire l'utilizzo delle modalità di spostamento più adeguate contemplando le necessità personali con le necessità della comunità e le caratteristiche della città; propendendo quindi per il mantenimento della partecipazione.

Successivamente la Provincia Autonoma di Trento, con delibera della Giunta Provinciale n. 2019 del 04.12.2020, ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, prevedendo il mantenimento della partecipazione in Car Sharing Trentino Soc. Coop..

Si evidenzia comunque che nell'assemblea dei soci di data 5 luglio 2021, con la quale è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020, il presidente ha illustrato l'evoluzione dell'attività nel corso del 2021 evidenziando che, a seguito delle restrizioni alla mobilità delle persone, i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi di esercizio. Questo ha comportato l'azzeramento del patrimonio netto che risulta negativo e quindi causa di scioglimento della società, per cui l'assemblea straordinaria dei soci dovrà decidere se ricapitalizzare la società, cedere l'attività e sciogliere la cooperativa oppure provvedere allo scioglimento senza vendita. Al riguardo era stato illustrato l'interesse del Comune di Trento a finanziare un servizio di car sharing attraverso Trentino Mobilità S.p.A., ma alla fine sia Trentino Mobilità S.p.A. che Trentino Trasporti S.p.A. hanno comunicato alla società che non aderiscono all'aumento di capitale per permettere la ricapitalizzazione della stessa. A fine ottobre 2021 quindi l'assemblea dei soci ha deciso di darsi un mese di tempo per sondare le ultime possibilità di ricerca di interventi esterni anche extra regionali o di altro genere, prima di dichiarare l'impossibilità di continuare il servizio e di interromperlo definitivamente.

In attesa di ulteriori aggiornamenti ed alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC	1898	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,04578	0,00000233	azienda di credito

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC, già denominata Cassa Rurale di Trento, è la continuazione della Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Povo e la Cassa Rurale di Vigo Cortesano), della Cassa Rurale di Villazzano e Trento, della Cassa Rurale di Sopramonte, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Aldeno, la Cassa Rurale di Garniga e la Cassa Rurale di Cadine), originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, b.l.i. n. 70 (bollettino delle leggi dell'impero austro-ungarico) quali consorzi registrati a garanzia illimitata, nonché della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra quale continuazione della Cassa Rurale di Lavis, della Cassa Rurale di Pressano, della Cassa Rurale di Mezzocorona e della Cassa Rurale di Albiano e Alta Val di Cembra (costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Albiano con la Cassa Rurale di Segonzano e con la Cassa Rurale di Sover).

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Il Comune detiene lo 0,00000233% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	307
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	24.409.255,00
Compensi amministratori	464.792,00
Compensi componenti organo di controllo	133.537,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	6.542.240,00
2019	3.172.278,00
2018	4.717.893,00
2017	4.153.469,00
2016	2.127.997,00

<i>Importi in euro</i>		
FATTURATO	Interessi attivi e proventi assimilati	Commissioni attive
2020	71.507.821,00	44.474.306,00
2019	46.141.328,00	26.652.781,00
2018	52.000.813,00	33.374.622,00
FATTURATO MEDIO	56.549.987,33	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda non rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, quindi le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 non si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Si dà atto che le amministrazioni che condividono il controllo sulla società tramite, con ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, hanno dato indicazione alla stessa di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa Rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021; il Consorzio dei Comuni ha emanato in data 29.05.2020 un avviso pubblico per la dismissione della partecipazione, ma visto che nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., di dismettere la partecipazione nella società Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC mediante cessione a titolo oneroso entro il 30 giugno 2023.

ED ELEMENTI DI ANALISI

VALUTAZIONE

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP. .	0,139	0,0007089	servizi a sostegno delle imprese

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Federazione Trentina della Cooperazione è oggi l'unica organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio della provincia di Trento.

Essa riunisce circa 450 società, attive in tutti i settori produttivi, e una base sociale costituita da circa 280.000 persone.

La missione della Federazione è contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.

Essa favorisce la costituzione di nuove società cooperative, ne cura l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture e si prodiga per sostenere una oculata attività aziendale, anche attraverso iniziative di fusione e accorpamento capaci di portare le cooperative associate ad una gestione più efficiente.

È parte attiva nel curare e gestire:

- la formazione cooperativa;
- la qualificazione tecnica;
- l'aggiornamento professionale degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei soci delle cooperative.

La Federazione opera per assistere le cooperative associate, consentendo un costante potenziamento della loro struttura imprenditoriale. In caso di necessità, attiva servizi di elaborazione dati e sostiene l'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 5 della convenzione con ICN S.p.A., la Federazione possiede i requisiti di cui all'articolo 11 del D.M. n. 164 del 1999, ed è designata da Confcooperative per l'area territoriale della Provincia di Trento per offrire alle imprese aderenti servizi di assistenza e consulenza specialistica nel settore amministrativo, contabile, fiscale e del lavoro. L'attività di assistenza fiscale è svolta dalla Federazione con la partnership di Italia Consulting Network S.p.A. Italia Consulting Network S.p.A. è il Centro di assistenza fiscale costituito da Confcooperative nazionale e dalle sue articolazioni territoriali ed è iscritto al n. 31 dell'Albo dei Centri di Assistenza fiscale per le imprese tenuto presso il Ministero delle Finanze e quindi autorizzato ad esercitare le attività di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997.

La Federazione rappresenta e tutela gli interessi delle cooperative associate presso varie istituzioni, sia pubbliche che private, prodigandosi per salvaguardarne l'identità. Inoltre, per sostenere lo sviluppo cooperativo, la Federazione promuove proposte di legge e provvedimenti sulla cooperazione.

La Federazione, in qualità di associazione di rappresentanza, assume il ruolo di autorità di revisione per tutte le cooperative aderenti, come previsto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento Attuativo. Le funzioni di vigilanza previste dalla normativa sono svolte attraverso la Divisione Vigilanza.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	157
Numero amministratori	22
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	10.564.663,00
Compensi amministratori	144.274,00
Compensi componenti organo di controllo	115.525,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	359.672,00
2019	212.269,00
2018	575.068,00
2017	242.389,00
2016	215.035,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	23.053.291,00	14.557.592,00	8.495.699,00	4.150.642,00
2019	17.433.487,00	11.189.707,00	6.243.780,00	4.138.179,00
2018	20.049.010,00	15.191.413,00	4.857.597,00	3.572.111,00
FATTURATO MEDIO		20.178.596,00		

* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per l'esercizio 2020 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.616.750;

- contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 85.536;
- contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.537;
- contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 74.978 e per l'attività di ricerca per lo sviluppo della piattaforma “In Cooperazione” per € 35.952;
- contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 139.000;
- contributo Promocoop a sostegno dell'emergenza sanitaria Covid-19 per € 20.000;
- contributi della Comunità Europea per € 144.425 per il progetto Sentinel;
- contributi da E.Bi.Cre per € 8.184;
- contributi per il rimborso spese di revisione di cui alla L.R. 14/02/1964 n. 8 per € 7.280;

- per l'esercizio 2019 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.616.750;
- contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 87.333;
- contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.336;
- contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 80.199;
- contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 131.000;
- contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per € 113.448;
- contributi della Comunità Europea per € 33.124 per il progetto Fincare;
- contributi da E.Bi.Cre per € 22.532;
- contributi da fon. Coop. per attività di formazione per € 35.458;

- per l'esercizio 2018 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 2.948.050;
- contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 135.170;
- contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 19.396;
- contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 41.269;
- contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per € 222.685;
- contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 177.251;
- contributi del FSE per il progetto Coopilot per € 24.299;
- altri contributi minori per € 3.990.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

La Legge Regionale 9 luglio 2008 n. 5, che disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative, sui gruppi cooperativi, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, con sede legale nel territorio della Regione, prevede all'art. 2 che l'autorità di revisione sia la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della medesima legge.

Dato atto che la Federazione, in qualità di associazione di rappresentanza, assume il ruolo di autorità di revisione per tutte le cooperative aderenti, come previsto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento Attuativo sopra citati, i vincoli di scopo e di attività si intendono rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOC. COOP.	0,046	0,0002346	distribuzione di energia elettrica

Partecipazione di controllo		Società in house
NO		NO

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino.

Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle reti di distribuzione di energia elettrica già di ENEL S.p.A., localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Si precisa che è stato avviato da STET l'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica presenti sul territorio comunale di Pergine, con SET Distribuzione S.p.A., mediante conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda a ciò inerente e conseguente acquisizione di azioni di quest'ultima da parte di STET S.p.A; la Società ha intrapreso tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta operazione, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in SET Distribuzione S.p.A. pari a circa il 5,8%.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	274
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	10.495.279,00
Compensi amministratori	127.000,00
Compensi componenti organo di controllo	37.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	19.663.885,00
2019	15.963.333,00
2018	20.153.626,00
2017	11.625.032,00
2016	10.696.150,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	100.816.678,00	83.510.457,00	17.306.221,00	0,00
2019	95.119.633,00	81.165.455,00	13.954.178,00	33.478,00
2018	102.744.945,00	78.627.442,00	24.117.503,00	28.284,00
FATTURATO MEDIO		99.560.418,67		

* I contributi in conto esercizio sono relativi a fondi imprese a fronte di piani formazione.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

Si evidenzia che fino al 31.07.2018 la società svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.A. (società tramite), la quale si occupava, in ambiti territoriali diversi, della gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldronazzo e Sant'Orsola Terme. In seguito, ai fini dell'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica presenti sul territorio comunale con SET Distribuzione S.p.A., STET S.p.A. ha aumentato la propria partecipazione in tale società, a seguito di conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda e conseguente acquisizione di azioni della stessa, portando la loro partecipazione al 7,63%.

Attualmente quindi la società Set Distribuzione S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

**ESITO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI _____
AL 31 DICEMBRE 2020**

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Esito razionalizzazione
Dir_1	01591960222	AMNU S.p.A.	razionalizzazione tramite fusione per incorporazione in STET S.p.A.
Dir_2	01606150223	TRENTINO MOBILITA' S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Dir_3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOC. COOP.	mantenimento della partecipazione
Dir_4	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	mantenimento della partecipazione
Dir_5	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	mantenimento della partecipazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	Attività svolta
Ind_1	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l. – IN LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	2013	TRENTINO DIGITALE S.p.A. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale
Ind_2	02130300227	CAR SHARING TRENTINO Soc. Coop.	2009	TRENTINO MOBILITA' S.p.A.	noleggio di veicoli senza conducente (servizio di car sharing)
Ind_3	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC	1900	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOC. COOP.	azienda di credito
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOC. COOP.	distribuzione di energia elettrica

Ind_15	00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOC. COOP.	servizi a sostegno delle imprese
--------	-------------	---	------	---	----------------------------------